

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RELATIVO AI SEGUENTI LOTTI:
LOTTO 1 – POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE;
LOTTO 2 - INCENDIO IMMOBILI ED INCENDIO CONTENUTO;
LOTTO 3 - FURTO/RAPINA; PORTAVALORI**

PRESCRIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato ai capitolati speciali d'oneri di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Ente, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa relativo alla responsabilità civile generale, all'incendio immobili ed incendio contenuto; furto/rapina; portavalori – teatro Sangiorgi – laboratorio scenografia, come meglio specificato nei capitolati speciali allegati.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 281 del 19/12/2019 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli art. 36 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice medesimo.

La documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente <http://www.teatromassimobellini.it>; il disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziopubblici.it>

Lotto n. 1 CIG: 81523181A3; Lotto n. 2 CIG: 8152343643; Lotto n. 3 CIG: 8152373F02

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitolati tecnici
- 3) Allegati

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è il Capo Settore Provveditorato e Contratti

Legenda

Al fine di favorire migliore comprensione del contenuto del presente disciplinare, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo ► posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite.

ART. 1 – Amministrazione appaltante

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini, Via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania 95131, tel. 095/316860, fax 095/314497 – Posta elettronica:

e.mail: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it

sito internet: www.teatromassimobellini.it

ART. 2 – Caratteristiche principali del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile generale operante per tutte le attività istituzionali svolte dall'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini anche quale conduttore del Teatro Massimo Bellini, del Teatro Sangiorgi, del fabbricato adibito ad archivio storico sito in Catania Via Callas 3 e del Capannone sito in Catania via Crocifisso 44 adibito a laboratorio di scenografia, nonché del servizio di copertura assicurativa dell'incendio beni immobili, incendio beni mobili, attrezzature d'ufficio, valore ed oggetti d'arte; furto e rapina beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori ed oggetti d'arte; portavalori – Teatro Sangiorgi, laboratorio di scenografia sito in Via Crocifisso. E' da intendersi compreso, nella seguente copertura, anche il contenuto condotto a qualsiasi titolo dall'Ente presso la struttura Teatro Massimo V. Bellini.

L'appalto, da affidare totalmente a cura e spese dell'appaltatore, ha ad oggetto i servizi assicurativi riportati dettagliatamente nei Capitolati descrittivi e prestazionali, da eseguirsi secondo le modalità delineate nei Capitolati stessi e nel presente Disciplinare di gara.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara che nei capitolati di polizza relativi al lotto/ai lotti per i quali si concorre.

ART. 3 – Oggetto e valore dell'appalto

L'appalto è suddiviso nei seguenti 3 lotti:

Lotto	Importo complessivo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni onere ed imposta)	Con decorrenza dalle ore 24,00 del
1) Lotto n. 1 RCT/RCO	€ 15.000,00	1/02/2020*
2) Lotto n. 2 Incendio	€ 29.000,00	1/02/2020*
3) Lotto n. 3 Furto/rapina	€ 11.000,00	1/02/2020*
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA: € 55.000,00		

* fatta eccezione il caso in cui, alla data sopra indicata, non si sia ancora conclusa la procedura per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. Pertanto, sui lotti 1, 2 e 3 sarà possibile esprimere, sui rispettivi importo a base d'asta, una percentuale di ribasso differenziata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura o uno solo dei singoli lotti per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui si fonda l'intera procedura, come anche di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza.

L'importo degli oneri e costo della sicurezza è stimato pari a 0,00.

In merito alla sinistrosità, sui rappresenta:

- relativamente al lotto n. 1 (RCT), la società QBE Europe SA/NV, che gestisce il servizio in regime di proroga tecnica, ha dichiarato che non vi sono stati sinistri nel periodo di gestione 2018/2019 ad oggi
- relativamente al lotto n. 2 (Incendio immobili e loro contenuto), la società Generali Italia, che gestisce il servizio in regime di proroga tecnica, ha allegato il report sinistri dal quale si evince, nel periodo 2016-2019, un solo sinistro liquidato il 04/01/2017 in € 800,00;
- relativamente al lotto n. 3 (Furto/rapina/portavalori), la società UnipolSai, che gestisce il servizio in regime di proroga tecnica, ha dichiarato che non vi sono stati sinistri nel periodo di gestione 2018/2019 ad oggi.

Si allega report sinistri

ART. 4 – Procedura dell'appalto

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

ART. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato.

I premi annuali indicati all'art. 3 costituiscono pertanto basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse, esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sopra indicate.

ART. 6 – Durata dell'appalto e opzioni

L'incarico avrà durata di un anno decorrente, per ciascun lotto, dalla data di affidamento del servizio.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, agli stessi patti, prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente, per il periodo massimo di sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, su richiesta dell'Amministrazione, per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione

scritta all'impresa, da trasmettere prima della scadenza del termine.

ART. 7 – Valore complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4, D. Lgs n. 50/2016, e quindi comprensivo dell'opzione di cui al precedente art. 6 , è di € 82.500,00 comprensivo di ogni onere ed imposta.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari € 0,00 .

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ART. 8 – Disciplina normativa del servizio

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Nuovo Codice dei contratti" (nel prosieguo, anche Codice) come novellato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e s.m.i., oltreché dalle disposizioni previste dai CSA, dagli altri elaborati di servizio, dal presente Disciplinare di gara.

ART. 9 – Ufficio per richiesta documenti o informazioni

Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara (cioè il presente disciplinare di gara con tutti i suoi allegati, ed i capitolati speciali d'appalto) potranno essere ritirati gratuitamente presso la Segreteria dell'Ente, Via A. di Sanguiliano 233 - Catania, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, con orario dalle ore 9,30 alle 12,30. I suddetti documenti sono comunque consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet - profilo di committente <http://www.teatromassimobellini.it> .

9.1 Informazioni e chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l'e-mail, nonché il nominativo della persona della Società cui l'Amministrazione invierà la risposta.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet://www.teatromassimobellini.it

L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sul sito internet www.teatromassimobellini.it

Le Società, partecipando alla gara, accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell'Ente e si impegnano, pertanto, a consultare periodicamente il predetto sito.

ART. 10 - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta , l'indirizzo Pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del codice.

Salvo quanto disposto nel precedente art. 9 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Ente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com, ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo annamaria.barbagallo@pec.it, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 11 –Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione, che partecipano in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara a uno o più lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto o a tutti i lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 12 – Requisiti di partecipazione alla gara

12.1. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché dei requisiti di natura professionale, di seguito specificati, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nell'allegato 3 – domanda di partecipazione, nell'allegato 4 – dichiarazione integrativa e nell'allegato 5 – DGUE, predisposti dalla stazione appaltante, che dovranno essere sottoscritti con la firma digitale.

Precisamente, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- ▶ a.1. Insussistenza delle cause di esclusione previste di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ▶ a.2. divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ▶ a.3. sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1) ▶ Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attività attinente l'oggetto del presente appalto, con specifica del numero e data di iscrizione e dell'elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica; in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

2) ▶ autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'Industria – Attività produttive – o dall'ISVAP ad esercitare attività assicurativa per i rischi per cui si chiede la partecipazione in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio, oppure attestazione equivalente per altro stato dell'Unione europea.

Nell'ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, la totalità delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso del requisito di cui al n. 1) e 2). Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, 2° comma lettere b) e c) del Codice dei Contratti, entrambi i requisiti devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA

Per ciascuno dei lotti di cui si compone la presente procedura di gara, il concorrente deve presentare:

a) ▶ dichiarazione di aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione (2016, 2017 e 2018), una raccolta premi (lordo imposta) non inferiore ad € **1.000.000,00** nel settore **totale rami danni, per le imprese che presentano domanda di partecipazione al lotto n. 1), € 2.000.000,00 nel settore ramo Incendio, per le imprese che partecipano al lotto n. 2) ed € 500.000,00, per le imprese che partecipano al lotto 3).**

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto a), trova applicazione quanto previsto dall'art. 86 co. 4 del Codice.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al periodo di attività[(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83 del Codice, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

In caso di raggruppamento di imprese, il predetto requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 60% e da ciascuna mandante nella misura minima del 20%.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio ordinario, il predetto requisito dovrà essere soddisfatto da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara nella misura del 60%, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.

D) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Per ciascuno dei lotti di cui si compone la presente procedura di gara, il concorrente deve presentare:

- a) ► dichiarazione dell'elenco dei principali servizi inerenti l'oggetto dell'appalto prestati negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, e contenente l'impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, i rispettivi certificati di buona esecuzione;
- b) ► dichiarazione di denuncia annuale IVA relativa agli ultimi tre anni.

Il suddetto requisito di capacità tecnico-professionale (servizio identico), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Art. 13 -Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di imprese/Consorzi (già costituiti o costituenti) con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di appartenenza.

Non è ammesso che una impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio, né come facente parte di RTI o consorzi diversi, pena la non ammissione dell'impresa medesima, del RTI e del consorzio al quale l'impresa partecipa.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i devono indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Nel caso di partecipazione di imprese riunite o Consorzi dovranno essere prodotti, pena esclusione, i seguenti documenti:

13.1. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- - atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- - dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

13.2. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

13.3. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- - dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

13.4. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

13.5. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ▶ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ▶ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

13.6. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

13.7. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa)

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

I requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica di cui all'art. 12 **lettera C) e D)** dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al RTI (costituito o da costituirsi) o consorzio, e dovranno essere riferiti nella misura minima del 60% all'impresa designata come capogruppo (mandataria);

la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%.

L'appalto deve essere eseguito dai concorrenti riuniti o consorziati nel rispetto della percentuale corrispondente alle quote di partecipazione e nel rispetto delle predette percentuali minime. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Art. 14 -Istituto dell'avvalimento

14.1. Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente , può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio). A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta “ A “:

► a). a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente, utilizzando il modello di cui all'all. 3, indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b). dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, utilizzando il documento di gara DGUE (alleg. 5) con la quale:

1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il contratto di avvalimento è nullo se non sono specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

14.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

14.3. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

► Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, l'Ente esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

► L'Ente verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 10 giorni, **pena l'esclusione dalla gara**.

14.4. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

14.5. Si consiglia di utilizzare gli appositi Allegati 3/4 – avvalimento -, quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

ART. 15 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

15.1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, che dovrà essere inserito nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

15.2. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata all'art. 12 lett. A) e B) del presente disciplinare deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

15.3. Tutti gli altri requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 12 lettera C) (Requisiti di capacità economica e finanziaria) e lettera D) (Requisiti di capacità tecnica), salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:

a) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente articolo 12 lettera C, mediante copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 , riportanti una raccolta premi (lordo imposta) non inferiore ad € 1.000.000,00 nel settore totale rami danni , per le imprese che presentano domanda di partecipazione al lotto n. 1), € 2.000.000,00 nel settore ramo Incendio e furto, per le imprese che partecipano al lotto n. 2) ed € 500.000,00, per le imprese che partecipano al lotto 3);

b) quanto al requisito relativo ai servizi inerenti l'oggetto dell'appalto di cui al precedente articolo 12 lettera D), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

b1.se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b2.se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

In ogni caso, si comunica e le ditte partecipanti ne prendono atto che l'esame delle offerte precede la verifica dell'idoneità degli offerenti.

Pertanto, la verifica verrà effettuata in capo alla società che, per ciascuno lotto, si è aggiudicata il servizio.

ART. 16 - Cauzioni e garanzie richieste

16.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta di ciascun lotto per cui si presenta domanda di partecipazione, quantificata come segue:

- lotto 1: € 300,00;
- lotto 2: € 580,00;
- lotto 3: € 220,00.

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanto sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, è consentita la presentazione di un'unica garanzia provvisoria del valore complessivo ottenuto sommando gli importi previsti per i singoli lotti per i quali la ditta intende partecipare.

Nel caso la ditta presenti una garanzia provvisoria di importo totale in difetto rispetto a quanto previsto, la ditta verrà ammessa soltanto ai lotti che risultano coperti dalla garanzia a partire dal lotto contraddistinto dal numero più basso.

16.2. La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il

valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta “ A – documenti amministrativi “;

b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserita nella busta “ A – documenti amministrativi “

16.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Ente.

(Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

16.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).

2) essere prodotta o in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) avere come beneficiario l'Ente ed avere la seguente causale: “ Cauzione provvisoria gara copertura assicurativa – lotto/i ----- CIG: -----;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Ente, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

6) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;

d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Ente valida fino alla data di emissione del certificato di verifica

di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

16.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

16.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

16.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Per fruire del beneficio della riduzione al 50% della garanzia, sarà sufficiente alternativamente:

- inserire, nella busta A- Documentazione amministrativa -, copia fotostatica della certificazione di qualità;
- dichiarare il possesso della certificazione di qualità nella domanda di partecipazione o, in caso di fideiussione, anche nella polizza.

16.8. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2), del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

16.9. ► Si precisa che, nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o di consorzi ordinari non ancora costituiti**, la garanzia a corredo di un'offerta e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto devono essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento/consorzio ed essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento/consorzio.

Si precisa che, nel caso di **raggruppamenti temporanei già costituiti o di consorzi già costituiti**, la garanzia a corredo dell'offerta e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia di esecuzione deve essere intestata al soggetto mandatario capogruppo o al legale rappresentante del consorzio, con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

Nel caso di consorzi stabili/ consorzi di cooperative di produzione e lavoro/G.e.i.e. la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Consorzio / G.e.i.e. , essere sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso e riportare i componenti del consorzio medesimo che concorrono alla realizzazione del servizio..

Casi d'incameramento della garanzia provvisoria:

L'Amministrazione è legittimata all'incameramento della garanzia provvisoria:

- a)** in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b)** in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora la verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di capacità morale ed economico-finanziari richiesti ed autocertificati in sede di gara abbia dato esito, in tutto o in parte, negativo;

c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;

d) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 17 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto suddiviso in lotti, ciascuno di importo inferiore a 150.000 euro.

ART. 18 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Si premette che ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto, è consentita la partecipazione a lotti diversi sia singolarmente che in raggruppamenti differenti.

Per ogni lotto è ammessa la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto, non è ammesso che un'impresa concorra per il medesimo lotto come impresa singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento.

Nel caso in cui si partecipi a più lotti con la medesima compagine soggettiva (es. sempre come impresa singola), è sufficiente presentare un unico plico, contenente un'unica domanda di partecipazione con le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla stessa, redatta in conformità ai modelli predisposti dall'Ente, una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo totale a base d'asta dei lotti per i quali si chiede di partecipare, nonché tante buste separate quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, chiuse e sigillate, contenenti ciascuna l'offerta economica relativa al lotto a cui si partecipa, con specificata all'esterno la dicitura del lotto corrispondente, riportata all'art. 3 del presente disciplinare: “ OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO N.”

Nel caso in cui, invece, si partecipi a più lotti in formazione diversa (esempio, come impresa singola al lotto 1, in rti al lotto 2), si impone la presentazione, per i vari lotti a cui si partecipa in formazione diversificata, di separati plichi contenenti le diverse domande di partecipazione a cui andranno abbinare le corrispondenti offerte economiche.

Ciò premesso, i concorrenti che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire all'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, Ufficio Protocollo Via A. di Sanguiliano 233 – 95131 – Catania **entro il termine perentorio delle ore 10,30 del 20 gennaio 2020 un unico plico**, chiuso e sigillato (per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tali da rendere chiuso il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste) con riportata all'esterno la seguente dicitura: “**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE: LOTTO n.”**”.

Sul plico dovrà essere indicare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto concorrente, comprensiva di numero telefonico e fax. In caso di imprese riunite, dovranno essere indicate tutte le imprese, evidenziando l'impresa mandataria capogruppo.

Si precisa che ai fini del rispetto del predetto termine perentorio farà fede esclusivamente l'apposizione di data ed ora di arrivo apposti sul plico a cura del citato Ufficio Protocollo, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9 – 13,30; martedì e giovedì apertura anche pomeridiana ore 16,00 – 19,00; sabato e festivi chiusura completa.

Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito per corriere o a mezzo raccomandata del servizio

postale.

A prescindere dalle modalità di inoltro, si ribadisce che il predetto termine è perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara) non assumendosi l'Amministrazione dell'Ente alcuna responsabilità ove il plico stesso, per cause di forza maggiore, giunga al Protocollo oltre il suddetto termine.

Pertanto non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.

Le offerte con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, non saranno pertanto ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.

Detto plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione, due buste chiuse e sigillate, recanti l'indicazione del mittente e la dicitura rispettivamente:**

BUSTA "A" - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA " B " – " OFFERTA" (con specificato all'esterno il lotto per il quale si intende partecipare)

Anche le buste a) e b) dovranno essere, **a pena di esclusione**, idoneamente chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura.

La mancata sigillatura delle buste sopra indicate inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

ATTENZIONE:

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di avere formulato autonomamente l'offerta, dovrà presentare anche una separata busta " C " , anch'essa sigillata, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura " Documenti ex art. 38 co. 2 del Codice dei contratti " , contenente al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

18.1. ► Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

18.2. ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 19 - Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

La stazione appaltante si avvale della deroga di cui all'art. 52, comma 1, lett. e) del Codice, in merito all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali nell'ambito delle procedure di gara così come stabilito dal comma 2 dell'art. 40 del Codice.

Dovendo assicurare l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile, si richiede che nella busta "A", sulla quale andrà apposta la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione - Allegato 1 (da inserire nella **busta A**);
- dichiarazione integrativa – Allegato 2 (da inserire nella busta A);
- dichiarazione operatore economico ausiliario – Allegato 3 (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato) – da inserire nella **busta A**;
- dichiarazione operatore economico ausiliato – Allegato 4(da utilizzare in caso di avvalimento/concordato) – da inserire nella busta A;
- DGUE – Allegato 5 (da inserire nella busta A);
- Stampa del PASSOE;
- deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente articolo 16.

La Busta A - *Unica per tutti e 3 i lotti*, deve contenere la documentazione amministrativa in formato elettronico ossia come file.pdf **DISTINTI** sottoscritti digitalmente e salvati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) secondo l'articolazione sopra descritta.

Dei file contenuti nei supporti informatici di cui sopra si richiede, ad uso della Commissione di gara, anche la presentazione della stampa cartacea, da inserire nella rispettiva busta unitamente al relativo supporto.

Occorre evitare accuratamente la commistione dei documenti prescritti per le buste A e B. A tal proposito si evidenzia che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A è **causa di esclusione**.

In alternativa alla presentazione della documentazione tramite supporti informatici come sopra precisato, è consentita la presentazione di tutta la documentazione sopra indicata soltanto in formato cartaceo, purchè redatta e sottoscritta ai sensi di legge (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) allegando copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore ed atto ad assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli art. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice .

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 21 "Contenuto della busta A" .

Le dichiarazioni di seguito elencate:

- domanda di partecipazione
 - dichiarazioni integrative al DGUE
 - dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato)
 - dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato)
- nonché l'offerta economica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.teatromassimobellini.it>.

Per il DGUE si rinvia a quanto prescritto all'art. 21.2 del presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 20 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 21 - Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa contenuta nella busta A e di seguito indicata è da presentare in unico esemplare anche in caso di partecipazione in più lotti.

La busta A contiene – secondo le modalità indicate al precedente articolo 19 - la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Come indicato al precedente articolo 19, la documentazione può essere prodotta anche solo in formato cartaceo purchè sottoscritta ai sensi di legge.

21.1 ► DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si specifica che:

[nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti], la domanda è sottoscritta dalla mandataria;

[nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti], la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

[nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete] si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- *[Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice],* la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, oltre alle generalità del concorrente e del sottoscrittore, la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sul servizio e sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'oneri;

3. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

4. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla effettuazione del servizio, e di considerarle tali da consentire l'offerta presentata;

5. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, sociale e del lavoro;

6. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

7. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, l'indirizzo di posta elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

8. *(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)* dichiara la parte del servizio che verrà resa da ciascun componente (la mandataria/delegataria o l'impresa indicata come tale dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria).

21.2. Dichiarazione integrativa

■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, integrativa del DGUE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 2**, con la quale dichiara:

1. i nominativi dei soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
2. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2 (indicare quali), ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
3. i nominativi degli eventuali soggetti in carica nelle società incorporate, fuse o cedute nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
4. 3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
5. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
6. di essere eventualmente in possesso, con riferimento all'art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni necessarie ai fini della riduzione della cauzione provvisoria;
7. l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
8. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC.

Attenzione, si precisa che:

a. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando e presentando ciascuno una propria dichiarazione (**Allegato 2**);

b. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, deve essere resa dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando e presentando ciascuno una propria dichiarazione (**Allegato 2**).

21.3. Documento di gara unico europeo DGUE

A. - ■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**Allegato 5**), con la quale **attesta:**

21.3.1. i dati identificativi dell'operatore economico e dei suoi rappresentanti (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica: del titolare nel caso di impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi) (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B**);

21.3.2. il possesso dei requisiti generali, ovvero che non ricorrono i motivi di esclusione previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), del Codice (**Parte III: Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D**);

21.3.3. il possesso dei requisiti speciali, ovvero di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente articolo 12 lett. B), C) e D) (**Parte IV: Criteri di selezione - lettere A, B e C**);

15.3.4. le dichiarazioni finali circa il fatto che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscrittore è consapevole delle conseguenze di una grave falsità (**Parte VI: Dichiarazioni finali**).

Attenzione, si precisa che:

a. ■ le attestazioni di cui sopra, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando e presentando ciascuno il proprio DGUE (**Allegato 5**);

b. ■ le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, devono essere rese dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando e presentando ciascuno il proprio DGUE (**Allegato 5**).

B. - ■ Nel caso in cui il concorrente, singolo o raggruppato, intenda ricorrere all'**avvalimento** dei requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente articolo 14, deve presentare anche la seguente **ulteriore documentazione:**

21.3.5. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 5**), con la quale l'impresa concorrente ausiliata, attesta di ricorrere all'avvalimento (**Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettera C**), con indicazione della denominazione dell'impresa ausiliaria e dei requisiti oggetto di avvalimento;

21.3.6. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando un proprio documento di gara unico europeo DGUE (**allegato 5**), con la quale l'impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla **Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B)**, alla **Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D)**, alla **Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B e C)**, ove pertinente, e alla **Parte VI (Dichiarazioni finali)**; ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice e l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale per attività connesse all'oggetto dell'appalto (servizi di assicurazione) e dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e

professionali richiesti per l'affidamento dell'appalto dei quali il concorrente ausiliato è carente – la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette;

21.3.7. ■ la dichiarazione di avvalimento resa dall'impresa concorrente ausiliata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3**, con la specifica documentazione a questo effetto richiesta, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del Codice, con la quale dichiara:

a. che l'impresa al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara di cui la stessa è carente, ai sensi dell'art. 89 del Codice, fa riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali posseduti dall'impresa ausiliaria appresso specificata;

b. i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali prescritti dal disciplinare di gara di cui l'impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

c. le generalità dell'impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore per tutta la durata dell'appalto;

21.3.8. ■ la dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4**, con la quale l'impresa ausiliaria:

a. dichiara di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti dal disciplinare di gara, dei quali l'impresa ausiliata risulta carente e oggetto di avvalimento;

b. si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

c. dichiara di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del Codice, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara;

d. indica i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;

e. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

f. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

g. indica l'Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n.

indica i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;

h. dichiara che nei propri confronti non ricorre alcuna altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

i. esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all'Ente, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

21.3.9. ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il contratto di avvalimento deve essere dettagliato, il suo oggetto deve essere determinato o determinabile, e deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, nonché l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010;

21.3.10. ■ PASSOE dell'impresa ausiliaria.

C. - ■ Nel caso in cui il concorrente si trovi in stato di **fallimento autorizzato** all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di **concordato preventivo con continuità aziendale** (nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice), deve presentare anche la seguente documentazione:

21.3.11. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato/a autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario/a di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati);

21.3.12. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

oppure

21.3.12. ■ nel caso in cui ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

a. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. ■ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE, di cui all'**Allegato 5**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla **Parte II (Informazioni sull'operatore economico - lettere A e B)**, alla **Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D)**, alla **Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B, C e D)** e alla **Parte VI (Dichiarazioni finali)**, ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 80 del Codice e l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l'affidamento dell'appalto, nonché di certificazione - la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette;

c. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 110, comma 5, del Codice;

d. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

e. ■ originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 110, comma 5, del Codice;

f. ■ PASSOE dell'impresa ausiliaria.

21.4. Documentazione a corredo

21.4.1. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP; *tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;* in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, occorre presentare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Se il Passoe non è presente, la Commissione di verifica assegnerà al partecipante, in sede di esame della documentazione amministrativa, il termine perentorio di 3 giorni lavorativi per regolarizzare la registrazione e trasmettere il Passoe relativo alla procedura di gara;

21.4.2. ■ **il documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria** di cui all'articolo 16 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice (ove richiesta); nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva (riportata nell'**Allegato 2**) con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta

certificazione, ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.

21.4.3. ■ **Capitolato d'oneri (relativo al lotto per il quale si chiede di partecipare) e disciplinare di gara**, tutti debitamente firmati e timbrati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate . In caso di raggruppamento, il capitolato d'oneri, disciplinare e disciplinare di gara devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che ne fanno parte.

21.5. Documentazione eventuale

21.5.1. In caso di offerta presentata da procuratore speciale, copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile corredata dell'attestazione di conformità della copia all'originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00;

21.5.2. in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9:

- a. del soggetto designato quale mandatario;
- b. delle imprese riunite/consorziate;
- c. del modello di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto);
- d. delle quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
- e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa

riunita/consorziate non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'originale del mandato, ai sensi dell'art. 48, co.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

21.5.3. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento/consorzio.

Il predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:

- a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- b. le imprese riunite/consorziate;
- c. il modello (orizzontale, verticale o misto);
- d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
- e. le parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa

riunita/consorziate non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'impegno di cui sopra, dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

21.5.4. in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

21.5.5. in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio).

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documenti già presentati ai sensi di quanto precisato all'art. 20 del presente disciplinare, determinerà l'immediata esclusione dalla gara.

ART. 22 – Contenuto della busta “ B “

Le buste B con la dicitura “ **OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n.**” (**con indicazione del numero del lotto**), scritta all'esterno delle stesse, dovranno essere prodotte, separatamente, per ogni lotto a cui il concorrente partecipa e dovranno contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Dichiarazione, redatta in lingua italiana, da rendere in conformità all'**Allegato C** predisposto da questa Amministrazione e allegato al presente Disciplinare (da utilizzare preferibilmente), sottoscritta, in originale, dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente **l'espressa indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta sull'importo lordo posto a base di gara relativa al lotto per il quale si intende partecipare.**

Non sono ammessi ribassi oltre la seconda cifra decimale; i ribassi che avessero tre cifre dopo la virgola saranno troncati alla seconda cifra decimale senza arrotondamento.

L'assenza di ribasso comporta l'esclusione dell'offerta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. Le offerte in aumento comportano l'esclusione dalla gara.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a zero.

E' ammessa l'aggiudicazione separata.

La gara verrà aggiudicata, per ogni singolo lotto, alla Compagnia che avrà offerto il migliore ribasso percentuale sull'importo a base d'asta relativo al lotto per il quale è stata presentata offerta.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

La busta contenente l'offerta economica deve essere debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Essa dovrà recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'onori.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione all'art. 21.1.

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.

L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Saranno ritenute nulle o irricevibili le offerte per Ditte da nominare; le offerte trasmesse a mezzo telegramma o fax. Le offerte incomplete, condizionate o irregolari ovvero recanti correzioni o abrasioni o comunque non conformi alle indicazioni del presente Disciplinare, saranno ritenute nulle e pertanto escluse.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto all'art. 97 del codice.

ART. 23 - Modalità di svolgimento della procedura di gara ed aggiudicazione

23.1. **Il giorno 20/01/2020 alle ore 11,30** presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania si svolgerà la seduta pubblica di gara nella quale una Commissione, all'uopo nominata darà inizio alle operazioni di gara.

Alle operazioni di gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti .

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet: <http://www.teatromassimobellini.it> almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti, in caso di successiva seduta pubblica, si procederà alla comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet: <http://www.teatromassimobellini.it> almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nella suddetta data, la Commissione di gara procederà ai seguenti adempimenti:

- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a sette giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

23.2. Terminata questa fase, la Commissione, nella stessa seduta o in seduta pubblica successiva, procederà, per ciascuna ditta, rispettando l'ordine cronologico di arrivo, all'apertura ed esame della busta B) relativa all'offerta economica provvedendo:

- b.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni in essa contenute e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione;
- b.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso nonché l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate;
- b.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente;
- b.4) ad apporre in calce ai fogli dell'offerta la propria firma;
- b.5) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, per ciascuno dei tre lotti.
- b.6) qualora, per uno o più lotti, dovessero risultare offerte presentanti la medesima percentuale di ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che, per ciascun lotto, avrà offerto il prezzo più basso rispetto all'importo presunto a base d'asta.

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 punto 8) del codice degli appalti, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano presuntivamente anomale a condizione che il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10.

23.3) **Verifica di anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, attesa l'urgenza di aggiudicare il servizio, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

Si rende noto che alla verifica della presunta anomalia delle offerte, si procederà , ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del codice degli appalti, ove il numero delle offerte ammesse, per ciascun lotto, sia pari o superiore a cinque.

Si rende noto altresì che, nel caso in cui il numero delle offerte presentate per uno o più lotti sia superiore a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei comma 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del codice.

Si procederà all'aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente.

L'aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo diverrà per l'Ente appaltante solo dopo l'approvazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione definitiva.

ART. 24 – Verbali di gara e comunicazioni

Per tutte le operazioni di gara verranno redatti i relativi verbali in conformità alle prescrizioni del codice degli appalti.

ART. 25 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che, per ciascun lotto, ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Per ciascun lotto, prima dell'aggiudicazione, l'Ente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata autenticata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 26 – Ulteriori disposizioni

26.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

26.2. È facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione dell'intera procedura o di uno solo dei singoli lotti, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà dell'Ente di non stipulare il contratto d'appalto.

26.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'Ente, può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

26.4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

26.5. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente provvederà, limitatamente al lotto per il quale si è verificata la situazione di cui sopra, a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26.6. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nei CSA, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati.

ART. 27 –Controversie

Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 29- Oneri e spese

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

ALLEGATI:

- allegato 1): domanda di partecipazione
- allegato 2): modello dichiarazioni integrative
- allegato 3): modello dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato)
- allegato 4): modello dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato)
- allegato 5) DGUE
- Modello C offerto economica – lotto 1, lotto 2, lotto 3;
- Capitolato speciale d'oneri relativo ai lotti 1, 2 e 3;
- Disciplinare di gara;
- Report sinistri.

Il Sovrintendente

f.to (Prof. Cultrera Giovanni Sebastiano Maria)